



TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO

SEZIONE TERZA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11141/2021

All'udienza **del 10 dicembre 2025** tenuta dal GOT dott. Giuseppina Notonica,
visto l'art. 127, comma 3, C.P.C. così come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui *"il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza ...sia sostituita dal deposito di note scritte"*;

visto il provvedimento con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;

lette le note scritte depositate da parte attrice che si è riportata ai propri scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive e memoria integrativa depositata, insistendo per l'accoglimento della domanda;

lette le note depositate da parte convenuta che ha contestato la domanda della controparte, ribadendo le conclusioni già rassegnate nelle note conclusive e memoria integrativa depositate;

rammentato che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., *"il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note"*;

IL GOT

All'esito, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza sezione civile

Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico,
ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile n. **11141/2021** R.G., promossa

da

Parte_1 nato a Palermo il 2.2.1950 e ivi residente in Via Volontari Italiani del Sanguè n. 32, C.F. *C.F._1*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carmelo Neri del Foro di Palermo (C.F. *C.F._2* FAX: 091.6260211; PEC: *Email_1* con studio in Palermo nella Via Marchese di Villabianca nr. 98 e dall'Avv. Mariangela Spadafora del Foro di Termini Imerese (C.F. *C.F._3* FAX: 091.6623426 PEC: *Email_2* con studio in Palermo nella Via Pignatelli Aragona nr. 74, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore
Attore-

Contro

Avv. *Controparte_1*, nato a Palermo il 02.07.1976, codice fiscale *C.F._4* ed ivi residente in via Enrico Albanese n. 100, elettivamente domiciliato presso lo Studio dall'Avv. FLAVIA MARIA CARADONNA (codice fiscale: *C.F._5* fax. 091.7657396; pec: *Email_3* giusta procura in atti, sito in Palermo, via Enrico Albanese, n. 100, e che per le comunicazioni inerenti il procedimento indica quale numero di fax il seguente: 091.7657396 e quale indirizzo pec il seguente: *Email_3*
-Convenuto -

OGGETTO: rescissione di contratto di vendita / risoluzione

PQM

Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

1. Accerta e dichiara l'esistenza dei presupposti ex art. art. 1448 cc;
2. Accerta e dichiara la congruità dell'offerta del convenuto ex art. 1450 cc e per l'effetto determina l'esatto ammontare della pretazione nella misura di euro 13000,00;
3. Accerta e dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'intervenuta compensazione tra il debito di cui è causa di titolarità di *Controparte_1* e il controcredito da questi vantato nei confronti di *Parte_1* ;
4. Spese compensate tra le parti.
5. Pone le spese di CTU tecnica a carico di entrambe le parti nella misura di 5°% ciascuno.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att, c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009)

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. **Parte_1** , deduce di avere venduto al convenuto Avv. **Controparte_1** l'autovettura Porsche modello Carrera 911 S, **Pt_2** WP0ZZZ99Z3S608997, Targata GD058PL (targa al momento della cessione CJ245NH) al prezzo di €. 2.000,00. L'attore assume di avere venduto detto bene personale a causa di problemi finanziari della propria **Controparte_2** P.I. **P.IVA_1**) con sede a Palermo e che il valore del bene al momento del trasferimento sarebbe stato di €. 50.000,00 come da quotazione quattroruote Classiche allegata. Deduce, altresì, che l'acquirente, avv. **CP_1** , era a conoscenza della sua difficile situazione economica a causa dei molteplici procedimenti giudiziali e stragiudiziali, principalmente azioni esecutive da parte di creditori sociali o istanze di fallimento, in cui il convenuto ha prestato la propria assistenza professionale e che a fronte dell'attività difensiva espletata e dell'impossibilità di corrispondere quanto richiesto dal Professionista, lo ha determinato a cedere la predetta autovettura affinché il predetto professionista proseguisse con l'attività difensiva in favore della **Controparte_2** Pertanto, l'attore chiede all'adito giudicante di accertare e dichiarare la rescissione per lesione *ultra dimidium ex art. 1448 c.c.*, del contratto di compravendita dell'11.8.2020, relativo all'acquisto dell'autoveicolo marca Porsche modello Carrera 911 S, c., sussistendone, a suo parere, i presupposti; ed alternativamente, la risoluzione del contratto di compravendita per totale inadempimento dell'acquirente nel versamento del prezzo pattuito.

Si costituiva con comparsa di costituzione l'avv. **Controparte_1** il quale contestava recisamente la domanda di parte attrice, confermando, in primo luogo, di avere svolto per diversi anni attività professionale in favore della società **Controparte_2** seguendo la stessa in svariati procedimenti giudiziari, senza avere ricevuto i compensi dovuti, e per questo formulava domanda riconvenzionale per il pagamento delle parcelle professionali pari ad € 56.084,18; che in relazione alla vendita dell'autoveicolo marca Porsche modello Carrera 911 S, al costo di € 2.000,00, consegnati al Sig. **Pt_1** in contanti, evidenziava che si trattava di un'autovettura abbandonata, non marciante, erosa dal passare degli anni e mal ridotta, come da perizia allegata effettuata dalla **Controparte_3** dell'11.08.2021; assumeva,

inoltre, che difettavano tutti i presupposti ex art. 1448 cc, risultando insussistente il requisito dello stato di bisogno invocato dall'attore per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione; concludeva, pertanto, chiedendo , in via principale, la compensazione giudiziale fra i crediti dallo stesso vantati con i Decreti Ingiuntivi Esecutivi emessi dal Tribunale di Palermo con data successiva all'incoato giudizio (pari ad € 35.110,74), limitatamente al valore del bene oggetto di causa, valutato e determinato dal C.T.U. Ing. Persona_1 , nella cifra di € 13.000,00; in subordine, dichiararsi la *reductio ad aequitatem* (offerta di riduzione ad equità) ex art. 1450 c.c. ; ed , infine, rigettare tutte le domande ex adverso proposte dal Sig. Parte_1 perché infondate in fatto e in diritto e/o non provate. Chiedeva , inoltre, ex art 89, comma 2, c.p.c. la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive di Parte_1 , rivolte all'Avv. Controparte_1 : *"...il primo aveva solertemente intimato all'odierno attore n.q. di versare quanto richiesto a titolo di compensi professionali, pena la rinuncia al mandato difensivo."* (come si legge a pag. 2 dell'atto di citazione); *"...consapevole della situazione giuridica estremamente precaria...della crisi di liquidità e della necessità di proseguire con l'attività giudiziale, il Professionista decideva di avvantaggiarsi nell'acquisto, approfittando della situazione"* (come si legge a pag. 5 dell'atto di citazione), poichè diffamatorie .

Istruita la causa con acquisizione della documentazione allegata dalle part, prova orale e l'espletamento di una CTU tecnica ai fini della stima del valore bene venduto, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione.

1. Sull'azione generale di rescissione per lesione e sul merito

Venendo, al merito della vicenda dedotta in giudizio, ed in particolare alla domanda di rescissione per lesione, vanno delineati i presupposti dell'azione di rescissione per lesione *ultra dimidium* ex art. 1448 c.c..

L'articolo 1448 c.c. prevede che: *"Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto"*.

L'istituto della rescissione richiede la simultanea ricorrenza di tre distinti requisiti: la sproporzione fra le prestazioni oltre la metà del valore reale del bene oggetto dello scambio

nei contratti a prestazioni corrispettive; l'esistenza di uno stato di bisogno che costituisca il motivo della accettazione da parte del contraente danneggiato; l'avere la controparte avvantaggiato o tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era pienamente consapevole.

Occorre, in primo luogo, verificare se vi sia sproporzione nelle prestazioni sinallagmatiche di cui al contratto di compravendita dell'11.8.2020.

Il controllo in questione, che interviene sull'equilibrio economico dell'affare, impone al Giudice di servirsi di leggi di copertura di tipo tecnico - afferenti proprio all'economia ed all'analisi economica del diritto - onde accertare il contenuto di ciascuna prestazione ed il suo effettivo valore, in rapporto a quella eseguita dalla controparte.

E' pacifico che nel contratto di compravendita dell'autovettura marca Porsche modello Carrera 911 S, ceduta dall'attore al convenuto Controparte_1 le parti hanno le parti fissato un corrispettivo di € 2000,00.

Quanto al suo valore di mercato dell'autovettura oggetto di vendita, non vi sono ragioni per discostarsi dalla stima del consulente; nella CTU sono stati indicati i criteri di calcolo seguiti, consentendo al Giudice di vagliarne il contenuto e condividerne i risultati. Anche le doglianze formulate dalle parti , alle quali il CTU ha esaurientemente risposto, non incidono sulla ricostruzione offerta dal tecnico e comunque attengono ad elementi di mera opinabilità/non condivisibilità che non ne inficiano la soluzione finale. Può quindi ritenersi che il valore del bene, al netto del costo degli interventi meccanici eseguiti dal compratore per rendere il mezzo funzionante , come indicato dal consulente , è pari ad euro 13.000,00.

Ne consegue che il corrispettivo pattuito al momento della vendita nella misura di euro 2000,00 è risultato inferiore alla metà del reale valore.

Ciò posto, in tema,poi, di azione generale di rescissione per lesione, il requisito dello stato di bisogno richiesto dall'art. 1448 cod. civ., che costituisce uno degli elementi per l'ammissibilità dell'azione generale di rescissione - non coincide con l'assoluta indigenza o con una pressante esigenza di denaro, ma deve tuttavia intendersi come ricorrenza, anche se contingente, di una situazione di difficoltà economica riflettentesi non solo sulla situazione psicologica del contraente di modo da indurlo ad una meno avveduta cautela derivante da una minorata libertà di contrattazione, ma anche sul suo patrimonio sì da determinare, in rapporto di causa

ed effetto, una situazione di lesione ingiusta del medesimo in conseguenza della sproporzione tra la prestazione eseguita e quella ottenuta (cfr. Cass. Civ., n.10815/2004).

Nella specie, non appare contestato che la parte attrice si trovasse in stato di bisogno come rappresentato dall'attore nei relativi atti processuali e come peraltro confermato dalla stessa parte convenuta.

La prova dello stato di bisogno è stata finanche documentalmente offerta dalla stessa parte convenuta, la quale ha allegato copiosa documentazione afferente oltre all'esistenza di diverse procedure giudiziarie (pignoramento immobiliare, procedura fallimentare..) pendenti nei confronti della società *Controparte_2* anche l'esistenza di un copioso debito a titolo di onorario nei confronti dell'odierno professionista convenuto, che ne determinavano una perdurante situazione di "disagio economico" ed uno stato di costrizione psicologica .

Reputa, pertanto, il Tribunale che dal complessivo quadro probatorio emerga senza dubbio una situazione di difficoltà economica dell'attore , originata dalla situazione finanziaria della società *Controparte_2* di cui parte attrice era legale rappresentante e determinata ad evitare il definitivo "tracollo finanziario" della società stessa, di cui l'odierno convenuto aveva una conoscenza diretta dei fatti e della situazione economica dell'attore.

Perché l'approfittamento si ritenga sussistente non è necessario che sia dimostrata una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che emerga una situazione tale da consentire di ritenere che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre (Cass. 5133/2007), ossia abbia determinato nell'acquirente il consapevole proposito di avvantaggiarsi della situazione in cui versava la controparte (Cass. 19625/ 2003).

Alla luce del quadro probatorio sopra evidenziato, appare evidente che parte convenuta consapevole di tale situazione di difficoltà economica esposta dall'attore ne abbia tratto indubbio vantaggio.

Acclarato quanto sopra, occorre a questo punto esaminare l'offerta di " reductio ad aequitatem" formulata dal convenuto del pagamento in favore dell'attore della stima peritale del valore del diritto in oggetto , come previsto dall'art.1450 c.c..

Si osserva che la facoltà di proporre, da parte del convenuto in risoluzione o in rescissione, una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo ad equità costituisce esercizio di un diritto potestativo che gli consente, di sottrarsi all'attuazione di una pretesa (che in mancanza di una tale offerta la fattispecie si risolverebbe nella pronuncia, a suo danno, della risoluzione o rescissione del contratto).

E inoltre, avendo l'offerta la funzione di modificare le condizioni del contratto al fine di eliminare lo squilibrio tra le prestazioni dovrebbe essere onere della parte contro la quale è chiesta la risoluzione o la rescissione, ex art. 1450 cod.civ. formulare la precisa e circostanziata offerta di "miglioramento" delle condizioni iniziali e di contenuto tale da considerarsi idonee, per accettazione della controparte o per valutazione del giudice, a ricondurre ad equità il contratto.

In altre parole essendo l'offerta atto di parte, l'offerente ha l'onere non soltanto di formulare un'offerta, ma anche di "quantificarla" rimettendo al giudice soltanto la valutazione della congruità del contenuto.

Questo orientamento, è coerente con l'impostazione teorica che vede nell'offerta di riduzione ad equità una dichiarazione di carattere negoziale diretta anzitutto alla controparte o, per l'ipotesi di mancata accettazione, al giudice, assumendo allora, dal punto di vista processuale, natura non di eccezione o di domanda riconvenzionale, ma di "controdomanda" (svincolata dalle preclusioni di ordine processuale inerenti al momento del processo nel quale può essere proposta) che attribuisce al giudice il solo potere di accoglierla (se la ritiene congrua) o di rigettarla (in caso contrario), non essendogli consentito di integrarla o modificarla (vedi. sent. n. 2748 del 1972).

Da ciò consegue che la offerta di "reductio ad aequitatem" non concreta una vera e propria proposta contrattuale diretta a provocare, con l'accettazione della controparte, la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, ma è e resta un atto unilaterale "recettizio" al quale il destinatario, se lo considera vantaggioso, può prestare adesione.

Se l'adesione non interviene, ferma restando la natura di atto unilaterale dell'offerta, occorre, al fine di impedire la operatività della pronuncia di risoluzione o di rescissione, che il giudice compia, sostituendosi alla parte destinataria dell'atto, una valutazione tecnica in ordine alla adeguatezza della prestazione offerta.

In definitiva questa particolare forma di conservazione del contratto postula, per la sua attuazione, l'esercizio dalla parte contro cui è chiesta la risoluzione o la rescissione, del diritto potestativo di avvalersene indipendentemente dalla necessità di precisare, fin dalla sua proposizione, il contenuto esatto delle modifiche proposte, rimettendosi a quelle che saranno precisate dal giudice, anche attraverso le opportune indagini istruttorie. (Ciò che del resto è già stato affermato da questa Corte con la sentenza sopra richiamata, n. 2748 del 1972, e anche dalla recentissima n. 3347 del 1989, citata dal P. G.).

Nella specie, l'offerta di "*reductio ad aequitatem*" formulata dal convenuto pari ad euro 13.000,00, è aderente alla stima peritale accertata nel presente giudizio in sede di indagine, e ciò fa ritenere certamente la proposta transattiva in esame equa e valevole in concreto a ricondurre ad equità il portato negoziale tra le parti.

Sicchè, con riguardo al corrispettivo dovuto dal convenuto **CP_1** all'attore **Pt_1** per l'acquisto dell'autovettura Porsche modello Carrera 911 S, il prezzo è pari al valore stimato dal CTU nella misura di euro 13000,00.

3. Sulla domanda di compensazione giudiziale del convenuto.

L'odierno convenuto **Controparte_1** ha formulato domanda di compensazione in relazione al credito accertato nel presente giudizio in favore dell'attore **Parte_1**, con il credito vantato da esso convenuto nei confronti dell'**Parte_1** in forza di due decreti ingiuntivi, entrambi esecutivi, (cfr produzione parte convenuta, allegati all'istanza di conciliazione giudiziale depositata in data 21.11.2024 : D.I. n. 1769/2022 pari ad euro 17.026,66 - Decreto di Esecutorietà n. cron. 846/2022 del 25.07.2022; D.I. n. 4472/2023 del 28.11.2023 pari ad € 15.254,84- decreto di Esecutorietà n. cron. 89/2024 del 03.02.2022) .

Orbene, con sentenza n. 23225 del 15.11.2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

A) "*Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione*

giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale. D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.".

Nella specie il credito opposto in compensazione possiede il requisito della certezza, essendo intervenuto un accertamento giudiziale definitivo della relativa fattispecie costitutiva.

Ne consegue che il controcredito vantato dal convenuto va considerato certo e va, quindi, dichiarata la compensazione con il credito di parte attrice in questa sede accertato.

Ed infine, la domanda ai sensi dell'art. 89 c.p.c. va respinta, dal momento che le espressioni utilizzate dall'attore, fatte oggetto di censura da parte del convenuto, non costituiscono espressioni sconvenienti od offensive, secondo l'interpretazione della norma offerta dalla Corte di Cassazione, che questo Giudice ritiene di condividere (cfr. Cass., 6 luglio 2004, n. 12309, secondo cui "La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod.proc. civ. va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni").

In ragione dell'esito complessivo della lite, con parziale accoglimento delle contrapposte domande, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Le spese di C.t.u., già separatamente liquidate, devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.

Palermo 07 gennaio 2026

IL G.O.T.

Giuseppina Notonica